

La Camera,

**premessato che:**

il provvedimento in esame parzialmente riscrive le norme sul ciclo annuale di bilancio, adeguandole alle disposizioni comunitarie in materia di controllo sui bilanci degli Stati; in tale ambito sono modificate le norme della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica;

tra i principi della legge n.196 è previsto che:

- 1) le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica;
- 2) per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica;
- 3) la ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale a tutto ciò sottende il concetto che le amministrazioni pubbliche siano centri di costo e pertanto devono condividere gli obiettivi di finanza pubblica;
- 3) esistono delle amministrazioni che tuttavia non costituiscono un centro di costo, quanto piuttosto un «centro di ricavo», la cui rilevanza finanziaria non ha alcun impatto sul conto economico dello Stato,

**impegna il Governo**

a valutare la possibilità di escludere le amministrazioni che non rappresentino un «centro di costo» dalla ricognizione annuale a cura dell'ISTAT, che viene effettuata ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

**9/3921-B/12(Testo modificato nel corso della seduta) Marinello, Torrisi, CESARIO.**